

COMUNE DI RIVIGNANO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI BASE (VIA
FALDUZ) A RIVIGNANO

- Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/1990

- *Individuato quale Regolamento da applicarsi al Comune di Rivignano Teor, come da Deliberazione di Consiglio Comunale di Rivignano n. 50 del 20/12/2013 e Deliberazione di Consiglio Comunale di Teor n. 42 del 19/12/2013*

ART. 1

L'Impianto sportivo di Base é di proprietà del Comune di Rivignano.

ART. 2

L'Impianto sportivo di Base è destinato all'uso di tutti gli Enti, Sodalizi, Gruppi Sportivi, Gruppi Atletici, sia civili che scolastici.

L'Impianto verrà concesso in ordine di precedenza alle Scuole, Società e Gruppi Sportivi richiedenti, ed ai singoli privati, in base alla rilevanza sociale della manifestazione organizzata e dell'uso.

Le domande di concessione dovranno specificare l'uso ed essere presentate al Sindaco 7 (sette) giorni prima della data o delle date da destinarsi alla manifestazione.

ART. 3

Nei limiti del possibile, l'Impianto sarà concesso gratuitamente per manifestazioni aventi carattere scolastico e di pubblica beneficenza.

ART. 4

Tutti gli Enti citati all'art. 2) si assicureranno che i propri atleti in tenuta regolamentare, in gara ed in allenamento, siano sempre accompagnati da un dirigente responsabile al quale sia demandata la mansione di assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti stessi, di prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso, di far rispettare scrupolosamente l'orario secondo il quale gli Enti hanno avuto l'Impianto Sportivo.

Le responsabilità morali e materiali limitatamente alla manifestazione autorizzata saranno sempre attribuite all'Ente organizzatore. Il Comune non risponde in alcun modo del danno che possa derivare a persone e cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere dell'Impianto di Base.

ART. 5

Gli Enti organizzatori hanno pure l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelli in materia di Pubblici Spettacoli.

ART. 6

Gli Enti organizzatori si assumeranno qualsiasi spesa per tasse ed altro inerente all'organizzazione ed allo svolgi memento delle manifestazioni.

ART. 7

Considerata la funzione sociale dell'Impianto Sportivo di Base, la vigilanza, la custodia e la manutenzione dello stesso e dei relativi impianti sono affidati al Comune di Rivignano; nel caso in cui l'Impianto Sportivo di Base potrà essere dato in gestione ad una Società Sportiva locale con la quale verrà stipulata apposita convenzione per la regolazione di rapporti ed oneri.

ART. 8

Le concessioni di cui all'articolo precedente, aventi carattere continuativo verranno rilasciate alle Società Sportive limitatamente allo svolgimento dell'attività sportiva:

1) per la partecipazione alle manifestazioni agonistiche regolarmente omologate dai competenti Organi Federali;

2) per la preparazione e l'allenamento degli atleti appartenenti alla Società medesima.

ART. 9

Nel caso in cui l'Impianto Sportivo fosse concesso alle locali Società Sportive a carattere continuativo, compatibilmente con l'attività sportiva in corso, l'Impianto Sportivo stesso e le relative strutture potranno essere concessi anche agli Enti di cui all'art. 2, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare a suo insindacabile giudizio le manifestazioni organizzate, fatta eccezione per quelle regolarmente iscritte nei calendari annuali di campionati sportivi.

Nessuna rivalsa potrà essere esercitata nei confronti della Amministrazione Comunale in caso di sospensione delle manifestazioni a causa di guasti degli impianti.

ART. 11

In base all'art. 7, 2° comma, qualora l'Impianto Sportivo di Base fosse concesso a Società Sportive, saranno di esclusiva competenza del concessionario tutte le spese relative all'uso e all'ordinaria manutenzione degli impianti, incluse le spese relative alla custodia degli impianti, pulizia, riscaldamento e manutenzione ordinaria degli spogliatoi.

Il concessionario dovrà inoltre sostenere tutte le spese conseguenti a guasti, sostituzioni di attrezzature e riparazioni degli impianti dovuti a incuria, trascuratezza o dolo.

ART. 12

— Oneri a carico del concedente —

Rimangono a carico dell'Ente concedente tutte le spese relative alla straordinaria manutenzione degli impianti e strutture annessi all'Impianto Sportivo di Base e le spese relative al consumo di energia elettrica.

ART. 13

La concessione continuativa dell'Impianto Sportivo di Base alle Società Sportive richiedenti è gratuita in relazione all'attività sociale ed educativa svolta nei confronti dei minori.

Le concessioni temporanee sono soggette al pagamento di una quota a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'illuminazione elettrica.

La quota di cui sopra verrà annualmente stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

ART. 14

Sarà di esclusiva competenza del Comune l'affidamento della pubblicità effettuata all'interno dell'Impianto sportivo di Base.

ART. 15

Il presente Regolamento potrà essere modificato ed integrato in base alle esigenze con apposito atto deliberativo.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.